

NUOVA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI

Nel n. 11 del *Bollettino dell'emigrazione* fu data notizia di un progetto di legge sull'immigrazione presentato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America dall'on. Shattuc. Quel progetto, notevolmente modificato, specialmente nella parte che riguardava l'esclusione degli analfabeti, esclusione che non fu anzi approvata dal Senato, divenne legge dello Stato il 3 marzo 1903. Ne diamo qui appresso la traduzione.

Legge (3 marzo 1903, n. 162) che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.

Fu stabilito dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso, quanto appresso:

Art. 1. — Sarà applicata e riscossa un'imposta di due dollari per ogni singolo passeggero, non cittadino degli Stati Uniti, o del Canada, o delle Repubbliche di Cuba, e del Messico, il quale venga su una nave a vapore o a vela o su altra imbarcazione da qualsiasi porto straniero a uno dei porti degli Stati Uniti, oppure per ferrovia o con altro mezzo di trasporto da un territorio contiguo agli Stati Uniti. Detta somma sarà pagata al ricevitore doganale del porto o del distretto doganale nel quale i detti stranieri (1) sbarcano, o, quando manchi un ricevitore doganale nel porto o nel distretto, al ricevitore più vicino, dal capitano, agente, proprietario o consegnatario della nave o compagnia di trasporto.

Le somme così raccolte saranno versate alla tesoreria degli Stati Uniti e costituiranno un fondo permanente, da denominarsi « fondo dell'immigrazione » il quale verrà amministrato sotto la sorveglianza del Segretario del Tesoro per far fronte alle spese occorrenti a regolare l'immigrazione degli

(1) La legge, nel suo testo originale, dice sempre *aliens*, cioè stranieri, nella speciale significazione determinata al principio di questo art. 1. Però è ovvio che essendo la presente una legge concernente l'immigrazione, le disposizioni di essa, nel maggior numero dei casi, si riferiscono agli immigranti veri e propri. In tutti codesti casi la parola *aliens* è stata tradotta con la parola *immigranti*.

stranieri negli Stati Uniti ai termini della presente legge, e cioè alle spese delle decisioni delle Corti giudiziarie federali, e per l'ufficio del Commissario generale dell'immigrazione, nonchè per provvedere agli stipendi e alle spese dei funzionari, commessi e impiegati, incaricati dell'attuazione della presente legge. La nave che porta i detti stranieri nei porti degli Stati Uniti sta a garanzia della tassa imposta dal presente articolo, la quale rappresenta un debito del proprietario o dei proprietari della nave stessa verso lo Stato, il cui pagamento potrà essere imposto con ogni mezzo legale. La tassa non grava sugli stranieri di passaggio negli Stati Uniti, nè sugli stranieri che furono già una volta ammessi nel territorio dell'Unione e che, avendo già pagato la tassa, vogliono più tardi passare da una ad un'altra parte dell'Unione, attraverso territori stranieri ad essa confinanti, a meno che il Commissario generale dell'immigrazione, su ordine o coll'approvazione del Segretario del Tesoro, non disponga d'accordo con le compagnie di trasporto, ai termini dell'articolo 32 di questa legge, perchè venga in qualche altro modo effettuato il pagamento della tassa imposta da questo articolo agli stranieri che intendono di essere ammessi in transito e poi rientrare nel territorio dell'Unione, sia per tutti o per una parte di essi.

Art. 2. — Saranno escluse dall'ammissione negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, i pazzi, gli epilettici e le persone che furono colpite da pazzia durante il quinquennio precedente lo sbarco; le persone che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; i miserabili (*paupers*); le persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza; gli accattoni di professione; le persone affette da malattie ributtanti o contagiose; le persone che subirono condanne per truffa o per reati impicanti turpitudine morale; i poligami; gli anarchici e le persone che professano o predicano il sovvertimento colla forza o colla violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro governo od assetto legislativo (*forms of law*), o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute e le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o altre donne a scopo di prostituzione; quelli che, entro l'anno dalla loro ammissione negli Stati Uniti, sono stati espulsi perchè sbarcati in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa od impegno di compiere negli Stati Uniti un lavoro o servizio di qualsiasi genere; ogni persona il cui biglietto o prezzo di trasporto è stato pagato con danaro non suo, o fu aiutata da altri a venire, tranne il caso che sia in modo positivo e sufficiente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi. Con quest'articolo, però, non si intende di impedire alle persone che risiedono negli Stati Uniti di chiamare presso di loro un congiunto o un amico, purchè questi non sia compreso nelle sopradette categorie di esclusi.

In forza di questa legge, non saranno respinte le persone che subiscono condanne per reati puramente politici, non impicanti turpitudine morale. Inoltre potranno essere introdotti operai di una speciale abilità tecnica, se non si trovino negli Stati Uniti operai di simil genere disoccupati. Inoltre le disposizioni di questa legge concernenti il contratto di lavoro non comprendono l'esclusione di attori da teatro, di artisti, di conferenzieri, di cantanti, di ministri di qualsiasi culto, di professori in collegi o seminari, di coloro che esercitano una professione liberale riconosciuta tale e delle persone impiegate puramente in servizi domestici.

Art. 3. — È vietata l'introduzione negli Stati Uniti di una donna o ragazza a scopo di prostituzione, e chiunque introdurrà o tenterà d'introdurre una donna o ragazza negli Stati Uniti allo scopo anzidetto, o terrà presso di sé o tenterà di tenere una donna o ragazza per tale scopo, sarà, in conseguenza di questa illegale introduzione, imputato di crimine, e, se sia provata la sua reità, punito con la pena del carcere per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 e con una multa non eccedente i 5000 dollari.

Art. 4. — È proibito ad ogni persona, compagnia, società o corporazione di anticipare in qualsiasi maniera il prezzo di trasporto, o di agevolare in qualche modo od incoraggiare l'introduzione o l'immigrazione di uno straniero negli Stati Uniti, in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa od accordo verbale o scritto, espresso o tacito, fatto prima dell'introduzione di tale straniero, per compiere negli Stati Uniti un lavoro o servizio di qualsiasi genere, che richieda o no speciale abilità tecnica.

Art. 5. — Per ogni violazione d'una delle disposizioni dell'articolo 4 di questa legge, la persona, società, compagnia, o corporazione che se ne sia resa colpevole, coll'agevolare scientemente, incoraggiare o sollecitare l'immigrazione o l'introduzione di uno straniero negli Stati Uniti, per compiere un lavoro o servizio di qualsiasi genere, in seguito ad offerta, sollecitazione, promessa o accordo, espresso o implicito, verbale o scritto, relativamente allo straniero o con lo straniero stesso, sarà condannata a pagare per ogni singola infrazione una somma di 1000 dollari. Questa potrà essere reclamata e percepita dal Governo federale, o dall'individuo che per primo intenterà la relativa azione in nome proprio e a suo beneficio, compreso l'immigrante stesso che fu impegnato per lavori o servizi di ogni genere, come sopra è detto, colla stessa procedura con la quale le obbligazioni di tal natura sono fatte valere presso i tribunali degli Stati Uniti.

Possono essere iniziati processi distinti, per ogni singolo immigrante che abbia ricevuto promessa di lavoro o impiego di qualsiasi genere, come sopra è detto. È fatto obbligo al competente giudice distrettuale di dar seguito a

ogni giudizio, quando la relativa azione viene intentata dal governo degli Stati Uniti.

Art. 6. — Sarà cosa illegale, e giudicata una violazione dell'articolo 4 della presente legge, agevolare o incoraggiare l'introduzione di un immigrante, con promessa di impiego per mezzo di avvisi stampati e pubblicati all'estero, e l'immigrante, che venisse in questo paese in seguito ad uno di tali avvisi, sarà considerato come se venisse sotto promessa od accordo di lavoro, secondo quanto è indicato nell'articolo 2, e saranno applicate al caso le pene stabilite dall'articolo 5.

Il presente articolo non sarà applicabile al distretto di Colombia e agli Stati e Territori soggetti alla Confederazione, i quali pubblichino le facilitazioni da essi rispettivamente accordate agli immigranti.

Art. 7. — Nessuna compagnia di trasporto, nè proprietario o proprietari di navi, nè chiunque altro trasporti emigranti negli Stati Uniti, potrà direttamente o per mezzo di agenti, ovvero con incitamenti scritti, stampati o orali, sollecitare, stimolare, o incoraggiare l'immigrazione di stranieri negli Stati Uniti, eccetto che con ordinarie lettere commerciali, circolari, avvisi, o notizie orali, che informino delle partenze delle loro navi, e delle condizioni e facilitazioni del trasporto. Per ogni violazione di questa disposizione la compagnia di trasporto, il proprietario o i proprietari della nave, e chiunque altro eserciti il trasporto degli emigranti negli Stati Uniti, e gli agenti da loro impiegati, saranno soggetti alle pene imposte dall'articolo 5 di questa legge.

Art. 8. — Ogni persona, compreso il comandante, l'agente, il proprietario o il consignatario di una nave, che introdurrà o sbarcherà negli Stati Uniti, per mezzo di navi o in altro modo, o chi tenterà, direttamente o per mezzo di altri, di introdurre o sbarcare negli Stati Uniti un emigrante non debitamente ammesso da un ispettore d'immigrazione o non abilitato a norma di legge ad entrare negli Stati Uniti, sarà ritenuto colpevole di reato, e, provata la sua reità, punito con una multa non eccedente i 1000 dollari, per ogni persona che avrà sbarcato o tentato di sbarcare, o anche col carcere per un periodo non inferiore a tre mesi nè superiore a due anni, o ad ambedue le pene.

Art. 9. — È proibito a qualunque persona ed a qualsiasi compagnia di trasporto, che non sia una di quelle che hanno linee ferroviarie penetranti negli Stati Uniti da territorio estero contiguo, o al proprietario, comandante, agente o consignatario d'una nave, di introdurre negli Stati Uniti un qualsiasi emigrante affetto da malattia ributtante o contagiosa; e se risulterà al Segretario del Tesoro che l'emigrante così condotto negli Stati Uniti era affetto da tale malattia al momento dell'imbarco e che questa poteva fin d'allora essere constatata mediante un competente esame medico, tale persona o compagnia

di trasporto o padrone, comandante, agente o consegnatario della nave, pagherà al ricevitore doganale, nel distretto ove è situato il porto di sbarco, la somma di 1000 dollari, per ogni singola violazione alle disposizioni contenute in questo articolo; e a nessuna nave sarà concesso il foglio di partenza fino a quando tale multa, che non potrà essere condonata, non sarà pagata.

Art. 10. — La decisione della Commissione inquirente, di cui si parlerà in seguito, presa in base ad un certificato dell'ufficiale medico esaminante, sarà inappellabile per quanto riguarda l'esclusione di stranieri affetti da una malattia ributtante o contagiosa o da qualche inabilità mentale o fisica, che faccia cadere lo straniero in una delle categorie escluse dall'ammissione negli Stati Uniti, ai termini dell'articolo 2 di questa legge.

Art. 11. — Su certificato di un ufficiale medico degli Ospedali marittimi degli Stati Uniti, comprovante che uno straniero escluso si trova, per malattia, inabilità fisica, o per l'età troppo giovanile, bisognoso d'aiuto, se tale straniero è accompagnato da un altro, la cui tutela o custodia gli sia indispensabile, il comandante, agente, proprietario o consegnatario della nave, con la quale tale straniero e chi lo accompagna sono stati trasportati, dovranno ricondurre l'uno e l'altro nello stesso modo col quale le navi debbono ricondurre gli altri stranieri respinti.

Art. 12. — All'arrivo di ogni straniero in un porto degli Stati Uniti, sarà obbligo del capitano o dell'ufficiale comandante del vapore, della nave o altra imbarcazione, di consegnare agli ufficiali d'immigrazione nel porto di sbarco, elenchi o liste di passeggeri, compilati nel momento e nel luogo dell'imbarco, e sarà in essi indicato, in risposta alle domande a margine, il nome per intero, l'età e il sesso di ogni straniero; se maritato o no; il mestiere o la professione; se sa leggere o scrivere; la nazionalità; la razza; l'ultima residenza; il porto di sbarco negli Stati Uniti; la destinazione ultima, se ne ha una, al di là del porto di sbarco; se ha un biglietto ferroviario per questa destinazione; se ha pagato del proprio il biglietto d'imbarco, o se gli è stato pagato da altra persona o da qualche associazione, società, comune o Stato, e, se così, da chi; se in possesso di 50 dollari, o se meno, di quanto; se va a raggiungere un parente od amico, e, in caso affermativo, di qual parente o amico si tratti e il nome e l'indirizzo di questo per intero; se l'immigrante fu altre volte negli Stati Uniti, e, in caso affermativo, quando e dove; se fu mai in prigione o in un ricovero di mendicità o in un manicomio; se poligamo; se anarchico; se viene in seguito ad offerta, invito, promessa o contratto, espresso o tacito, di lavoro; quale il suo stato di salute, mentale e fisico; se deforme o storpio, e, in caso affermativo, da quanto tempo e per quale causa.

Art. 13. — Tutti gli immigranti che arrivino per mare negli Stati Uniti

dovranno essere elencati in gruppi convenienti, e nessun elenco dovrà contenere più di 30 nomi. Ad ogni immigrante o capo di famiglia sarà dato un biglietto, sul quale sarà scritto il suo nome, il numero o la lettera dell'alfabeto indicante l'elenco in cui sono compresi il suo nome e il suo numero, per facilitare la di lui identificazione al momento dello sbarco. Ogni elenco dovrà essere controfirmato e contenere una dichiarazione giurata del capitano o ufficiale comandante della nave, o del primo o secondo ufficiale di bordo, prestata dinanzi a un funzionario d'immigrazione, al porto di sbarco con la quale dichiarazione si attesti che egli ha fatto visitare, per quanto riguarda le condizioni di salute fisica o mentale, ogni passeggero dal medico di bordo, e che dal rapporto di detto medico e per sua propria cognizione egli crede che nessuno di essi sia idiota, mentecato o accattone di professione, o tale da cadere a carico della pubblica beneficenza, o affetto da una malattia ributtante o contagiosa, o che sia stato condannato per un reato implicante infamia o turpitudine morale, o che sia poligamo o anarchico, o venuto sotto promessa o convenzione, espressa o tacita, di eseguire lavoro negli Stati Uniti, o che sia una prostituta; e che, infine, secondo la sua piena convinzione e conoscenza, le indicazioni offerte in tali elenchi, relativamente ad ognuno di detti passeggeri, sono vere ed esatte sotto ogni riguardo.

Art. 14. — Il medico di bordo di detta nave deve pure firmare ciascun elenco e analogamente giurare o affermare, dinanzi a un funzionario di immigrazione, nel porto d'arrivo, quali sono i suoi antecedenti professionali (*experience*) e le sue attitudini come medico e come chirurgo, e deve dichiarare che ha visitato personalmente ciascuno degli stranieri nominati nell'elenco e che il detto elenco, secondo quanto a lui risulta di piena conoscenza, è completo, vero ed esatto in tutti i particolari relativi alla condizione di salute mentale e fisica di detti passeggeri.

Se non si trovava a bordo della nave alcun medico, l'esame delle condizioni di salute fisica e mentale dei passeggeri, e la verifica degli elenchi saranno fatte da un medico competente, assunto (*employed*) dai proprietari della nave stessa.

Art. 15. — Nel caso in cui il capitano o comandante della nave trascurasse di consegnare ai detti funzionari americani d'immigrazione gli elenchi di tutti gli stranieri imbarcati, ai termini degli articoli 12, 13 e 14 di questa legge, egli dovrà pagare al ricevitore doganale del porto di sbarco la somma di 10 dollari, per ogni straniero di cui manchino negli elenchi le predette indicazioni.

Art. 16. — I funzionari preposti al servizio d'immigrazione, nel ricevere al porto di sbarco gli elenchi degli immigranti, a norma degli articoli 12, 13 e 14 di questa legge, dovranno andare, o mandare, in loro sostituzione,

assistenti idonei sulle navi, cui si riferiscono i detti elenchi, e quivi esaminare tutti gli stranieri, oppure i detti funzionari potranno ordinare il trasporto temporaneo di detti stranieri in una determinata località, per provvedere a detto esame. Tale trasporto temporaneo non sarà considerato come sbarco definitivo, nè esimerà la Compagnia, i proprietari, i capitani, agenti o consignatari della nave che ha trasportati gli immigranti, da alcuno degli obblighi, a cui sarebbero tenuti nel caso in cui questi fossero rimasti a bordo, a norma delle disposizioni di questa legge. Nei luoghi in cui sia adibito un locale apposito per la detenzione e l'esame degli immigranti, i funzionari d'immigrazione prenderanno cura di questi e le Compagnie di trasporto, i capitani, ecc. delle navi che li hanno trasportati, saranno sciolti dalle responsabilità derivanti dalla temporanea detenzione di detti immigranti fino al momento in cui questi ritorneranno sulla nave.

Art. 17. — L'esame delle condizioni di salute fisica e mentale di tutti gli stranieri in arrivo sarà fatto dagli ufficiali medici addetti al servizio degli Ospedali marittimi degli Stati Uniti, che abbiano compiuto almeno due anni di pratica, dopo la laurea. Essi dovranno attestare per opportuna informazione dei funzionari d'immigrazione e delle Commissioni speciali d'inchiesta, di cui si parla in seguito, tutti, ad uno ad uno, i difetti fisici e mentali e le malattie da loro riscontrate in ogni passeggero, e, se gli ufficiali medici al servizio degli Ospedali marittimi degli Stati Uniti non fossero competenti a giudicare di alcuni casi dubbi, potranno essere chiamati dei medici civili, che abbiano non meno di quattro anni di pratica, e alle condizioni indicate dal Commissario generale dell'immigrazione, su ordine o con l'approvazione del Segretario del Tesoro. L'Ufficio federale d'igiene e l'Amministrazione degli Ospedali marittimi degli Stati Uniti saranno rimborsati, secondo le norme emanate dal Segretario del Tesoro, di tutte le spese da loro sostenute nel fare eseguire le visite mediche degli immigranti.

Art. 18. — I proprietari, il capitano e gli agenti di una nave che trasporti un immigrante agli Stati Uniti dovranno prendere le dovute precauzioni, per impedire lo sbarco di detto immigrante in tempo o luogo diversi da quelli indicati dai funzionari di immigrazione, e qualsiasi proprietario, ecc., di tale nave, che sbarcasse o permettesse lo sbarco a qualsiasi straniero in tempo o luogo diversi da quelli indicati dai funzionari d'immigrazione, sarà considerato colpevole di infrazione e, se in seguito alle risultanze del giudizio sarà ritenuto reo, punito con una multa non inferiore a 100 dollari, nè superiore a 1000, per ogni immigrante così sbarcato, oppure col carcere per un tempo non eccedente un anno, o con entrambe queste pene. L'immigrante così sbarcato sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alla presente legge ed espulso dal territorio degli Stati Uniti.

Art. 19. — Tutti gli stranieri, introdotti nel territorio della Confederazione, in contravvenzione alla presente legge, saranno, se possibile, rimandati immediatamente ai rispettivi loro luoghi d'imbarco, sulle navi che li hanno trasportati. La spesa del loro mantenimento, durante la dimora negli Stati Uniti, e la spesa di rimpatrio saranno a carico del proprietario o dei proprietari delle navi, sulle quali rispettivamente giunsero; e se il comandante, agente, proprietario o consegnatario d'una di dette navi si rifiutasse di ricondurli sulla stessa o su altra sua nave, o trascurasse di trattenerli su di questa, o rifiutasse di ricondurli al porto straniero nel quale furono imbarcati e di pagare la spesa del loro mantenimento durante il loro soggiorno negli Stati Uniti, sarà dichiarato colpevole di infrazione alla legge, e, se convinto reo, punito con una multa non minore di 300 dollari per ogni singola infrazione, e la nave non avrà il permesso di partenza fino a che tale multa non sarà pagata. Il Commissario generale dell'immigrazione, su ordine, o con l'approvazione del Segretario del Tesoro, potrà sospendere, sotto date condizioni, determinate da detto Commissario generale, l'espulsione di qualsiasi emigrante convinto d'essere venuto in seguito a promessa o contratto di lavoro o di occupazione di qualsiasi specie, se, a suo giudizio, la testimonianza di tale persona sia necessaria nel procedimento penale incoato contro i violatori delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 di questa legge. Le spese di mantenimento di una persona così trattenuta saranno pagate sul fondo degli immigranti. Ma nessun straniero, che risulti, a termine dell'articolo 17 di questa legge, affetto da malattia ributtante o contagiosa, non compresa fra quelle per cui si renda necessaria la quarantena, potrà sbarcare, per sottoporsi a cura negli ospedali degli Stati Uniti.

Art. 20. — Ogni straniero venuto negli Stati Uniti in violazione alla legge, o che risulterà vivere a carico della pubblica beneficenza per cause preesistenti allo sbarco, sarà respinto, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti, al paese dal quale venne, in qualsiasi momento, entro i due anni dal suo arrivo, e a spese (inclusavi metà di quelle del trasporto di terra al porto di espulsione) della persona che lo abbia condotto negli Stati Uniti, o se ciò non può ottenersi, a spese del fondo degli immigranti.

Art. 21. — Quando il Segretario del Tesoro venga a cognizione che negli Stati Uniti è stato trovato un emigrato in contravvenzione alle disposizioni di questa legge, potrà ordinare ch'esso, entro tre anni dal suo sbarco o dalla sua entrata negli Stati Uniti, sia preso e rinvio al paese d'imbarco, con le modalità contenute nell'articolo 20 di questa legge, o, se ciò non fosse possibile, a spesa del fondo dell'immigrazione. Se il comandante, ecc., della nave trascurasse o si rifiutasse di adempiere l'ordine del Segretario del Tesoro d'imbarcare, custodire e ricondurre al luogo d'imbarco lo straniero

espulso a norma di questo articolo, sarà condannato alle pene prescritte nell'articolo 19 di questa legge.

Art. 22. — Il Commissario generale d'immigrazione, oltre agli altri obblighi che possano per legge essergli assegnati, dovrà provvedere, sotto la direzione del Segretario del Tesoro, per la retta esecuzione di tutte le leggi riferentisi all'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, e sarà investito d'autorità e sorveglianza su tutti i funzionari, commessi ed impiegati del suo ufficio. Egli potrà stabilire norme e regolamenti, prescrivere le forme dei contratti, dei rapporti, permessi d'entrata, e di altri documenti; potrà emanare di tanto in tanto istruzioni che non sieno in opposizione alla presente legge, nel modo che stimerà più opportuno per dar vigore alle disposizioni in essa contenute e per difendere il Governo degli Stati Uniti e gli immigranti da possibili frodi ed inganni, e avrà facoltà di stipulare contratti per la sussistenza e l'aiuto di detti immigranti, qualora cadessero in miseria o avessero bisogno di pubblica assistenza: tutto ciò sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Tesoro. Sarà pure dovere del Commissario generale dell'immigrazione di distaccare funzionari dell'ufficio d'immigrazione, quando a suo avviso ciò si renda necessario, per assumere informazioni circa il numero degli stranieri detenuti negli istituti penali, nei riformatori e negli istituti pubblici e privati di beneficenza, nei diversi Stati e possedimenti dell'Unione, nel distretto di Colombia, o in altro territorio dipendente dagli Stati Uniti, e per informare i funzionari di tali istituti delle disposizioni della legge relative all'espulsione degli immigranti caduti a carico della pubblica beneficenza. A tale scopo il Commissario generale dell'immigrazione, previa approvazione del Segretario del Tesoro, potrà inviare, tutte le volte che lo crederà necessario per raggiungere gli scopi della presente legge, i propri funzionari per missioni temporanee all'estero.

Art. 23. — Le attribuzioni dei Commissari d'immigrazione saranno di carattere amministrativo, e verranno determinate, in modo circostanziato, da norme preparate sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Tesoro.

Art. 24. — Gli ispettori dell'immigrazione e gli altri funzionari adibiti allo stesso ufficio (commessi ed impiegati) saranno d'ora innanzi nominati dal Segretario del Tesoro; e da questo saranno pure fissati, aumentati, o diminuiti, secondo i casi, i loro stipendi, su proposta del Commissario generale dell'immigrazione ed a norma delle disposizioni della legge sui pubblici funzionari, del 16 gennaio 1883. Nessuna disposizione, però, contenuta nella presente legge, potrà alterare il modo di nomina dei Commissari dell'immigrazione nei porti degli Stati Uniti, determinato dal *Civil Appropriation Act* del 18 agosto 1894, o il grado ufficiale dei commissari già nominati.

I funzionari dell'immigrazione avranno facoltà di ricevere i giuramenti e di raccogliere ed esaminare le prove presentate da ogni immigrante a sostegno del suo diritto all'ammissione nel territorio e, se necessario, di redigere una memoria scritta su tali testimonianze. Se una persona, a cui sia stato richiesto il giuramento, secondo le disposizioni di questa legge giurò scientemente il falso su qualsiasi circostanza riferentesi al diritto di ammissione di uno straniero negli Stati Uniti, sarà considerata colpevole di falso giuramento e punita, a norma degli articoli 153 e 98 degli *United States Revised Statutes*. Qualora la decisione di un funzionario dell'immigrazione sia favorevole all'ammissione di uno straniero, essa può essere soggetta a contestazione da parte di un altro funzionario d'immigrazione, e, in seguito a tale contestazione, lo straniero sarà esaminato, per le necessarie indagini, da un ufficio speciale (*Board of special inquiry*). L'immigrante, che, al porto di sbarco, non sembri all'ispettore d'immigrazione aver chiaramente e indubbiamente diritto allo sbarco, sarà trattenuto per essere sottoposto all'esame di detto ufficio.

Art. 25. — Le Commissioni speciali d'inchiesta saranno costituite dai Commissari d'immigrazione, nei vari porti d'arrivo, ogni qualvolta ciò si ritenga necessario pel pronto disbrigo di tutti i casi di detenzione di immigranti, a norma delle disposizioni della legge. Esse saranno composte di tre membri, scelti di volta in volta tra i funzionari dell'immigrazione, dipendenti dal Commissario generale, con l'approvazione del Segretario del Tesoro. Nei porti in cui esistessero meno di tre Ispettori d'immigrazione, il Segretario del Tesoro, su proposta del Commissario generale, potrà designare altri funzionari degli Stati Uniti a far parte di simili uffici. Questi avranno autorità di decidere sull'ammissione o no allo sbarco d'uno straniero che sia stato debitamente trattenuto in esame. Tutte le udienze dinanzi a questi uffici saranno tenute a porte chiuse, ma gli uffici stessi stenderanno completi resoconti degli esami da loro eseguiti e di tutte le testimonianze adottate. Perchè la decisione sia valida, basta che sia stata presa da due membri: essa sarà definitiva, ma lo straniero o il membro dissenziente potrà inoltrare appello, pel tramite del Commissario d'immigrazione del porto d'arrivo o del Commissario generale d'immigrazione, al Segretario del Tesoro, la cui decisione sarà definitiva: l'appello sospende ogni azione relativa a qualunque disposizione da prendersi circa lo straniero, la cui sorte rimane sospesa fino a che il Commissario d'immigrazione del porto d'arrivo abbia ricevuto la decisione del Segretario del Tesoro.

Art. 26. — Nessuna obbligazione o garanzia scritta od orale, fatta allo scopo di assicurare che un immigrante non cadrà a carico della pubblica beneficenza, potrà essere ricevuta da persona qualsiasi o Istituto, Associazione

o Società di beneficenza o di mutuo soccorso, senza l'autorizzazione, che verrà rilasciata caso per caso, del Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione scritta del Segretario del Tesoro.

Art. 27. — Nessun'azione o nessun procedimento per infrazione alle disposizioni di questa legge, potranno essere fissati (*settled*), compromessi o sospesi senza il consenso motivato della Corte, presso la quale l'azione è stata registrata o il procedimento è pendente.

Art. 28. — Nessuna disposizione della presente legge potrà influire su qualsiasi azione giudiziaria, civile o penale, già iniziata sotto l'impero di altra legge o di altre leggi modificate da questa; tali azioni civili o penali avranno corso in giudizio come se la presente legge non esistesse.

Art. 29. — Le Corti giudiziarie distrettuali e di circoscrizione (*circuit*) sono d'ora in poi investite di piena e valida competenza su tutti i processi civili e penali, promossi in base a violazioni delle disposizioni di questa legge.

Art. 30. — Dal 1° gennaio 1903 tutte le concessioni per il cambio delle monete, il trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio, l'esercizio dei ristoranti e ogni altra concessione di simil natura, nelle stazioni d'arrivo degli immigranti negli Stati Uniti, saranno rilasciate in seguito a pubblico concorso, secondo le condizioni e i limiti che il Commissario generale dell'immigrazione prescriverà, su ordine o con l'approvazione del Segretario del Tesoro. Le bevande inebrianti non potranno esser messe in vendita in tali stazioni, e il danaro ricavato dalle concessioni, di cui sopra è parola, sarà versato al Tesoro degli Stati Uniti, a favore del fondo degli immigranti.

Art. 31. — Per motivi di pubblica sicurezza e perchè siano resi possibili gli arresti per reati, a norma delle leggi degli Stati e Territori della Confederazione, ove trovansi le varie stazioni d'arrivo degli immigranti, i funzionari in servizio presso tali stazioni, potranno, qualora sia necessario, chiedere l'intervento dei funzionari locali dello Stato o del Municipio, incaricati di fare eseguire tali leggi, e su quelle stazioni si estenderà il potere di tali funzionari e la giurisdizione delle Corti giudiziarie locali.

Art. 32. — Il Commissario generale dell'immigrazione, su ordine o coll'approvazione del Segretario del Tesoro, prescriverà delle norme circa l'entrata e l'esame degli immigranti dalla frontiera del Canada o del Messico, in modo da non trattenere, impedire o recar noie senza necessità ai passeggeri ordinari, che viaggiano tra gli Stati Uniti e quei paesi, e avrà facoltà di stipulare, allo scopo anzidetto, opportuni accordi con le linee straniere di trasporto.

Art. 33. — Agli scopi della presente legge, le parole: *Stati Uniti*, adoperate nel titolo e nei vari articoli, significano non solo gli Stati Uniti, ma

anche ogni mare e lago (*waters*) e ogni territorio e località attualmente dipendente dal Governo dell'Unione.

Art. 34. — Nessuna bevanda inebriante, di qualsiasi genere, sarà venduta nell'interno degli edifici del Governo adibiti ai servizi d'immigrazione.

Art. 35. — L'espulsione degli stranieri, arrestati negli Stati Uniti, dopo esservi entrati, e riconosciuti come illegalmente entrati a norma delle disposizioni di questa legge, si eseguirà verso i porti transatlantici o transpacifici, dai quali detti stranieri s'imbarcarono per gli Stati Uniti, o, se s'imbarcarono per un territorio straniero contiguo a quelli dell'Unione, l'espulsione si farà al porto nel quale gli stranieri si imbarcarono per detto territorio.

Art. 36. — Tutte le disposizioni di leggi e parti di leggi, che non sono in armonia con la presente, sono abrogate. Questa legge, però, non avrà forza di abrogare, alterare o emendare le leggi esistenti, emanate per regolare l'immigrazione ed esclusione di Cinesi o di altri individui di loro razza.

Art. 37. — Ogni qualvolta uno straniero abbia fissato il proprio domicilio nel territorio degli Stati Uniti ed abbia avanzata domanda preliminare d'acquisto della cittadinanza americana e fatto, dopo ciò, venire sua moglie o i figli minorenni a raggiungerlo, se detta moglie o alcuno di detti figli sia trovato affetto da malattia contagiosa, e si è provato che tale malattia fu, su attestazione del medico esaminante del porto d'arrivo, contratta a bordo del bastimento sul quale furono trasportati, essi saranno trattenuti, secondo norme da stabilirsi dal Segretario del Tesoro, fino a tanto che si possa determinare se la malattia sia facilmente curabile, e se possa loro permettersi lo sbarco senza danno per altre persone, e non saranno respinti fino a che non venga ciò accertato.

Art. 38. — Chiunque neghi o s'opponga alla autorità di ogni governo costituito, o sia membro od affiliato ad un'associazione che si proponga tale negazione od opposizione, insegni o propugni il dovere, la necessità o la convenienza di aggredire ed uccidere qualsiasi funzionario del Governo degli Stati Uniti o degli altri governi costituiti, in considerazione del carattere ufficiale che quegli riveste, non potrà ottenere il permesso di entrare negli Stati Uniti o in un territorio dipendente. Questa disposizione sarà fatta rispettare dal Segretario del Tesoro colle norme e regole che all'uopo prescriverà.

Chiunque scientemente aiuti od assista una tale persona ad entrare negli Stati Uniti o in qualunque territorio o luogo soggetto alla loro giurisdizione, o cooperi o cospiri con qualsiasi persona nel permettere o procurare ad essa l'entrata negli Stati Uniti, eccetto che in conformità alle norme e ai regolamenti stabiliti dal Segretario del Tesoro, sarà condannato ad una multa non

superiore a 5000 dollari, o al carcere per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a 5, o ad ambedue queste pene.

Art. 39. — Chiunque neghi o si opponga ad ogni governo costituito, o sia membro od affiliato ad un'associazione che abbia per fine od insegni simile negazione od opposizione o che patrocini od insegni il dovere, la necessità o la convenienza di aggredire od uccidere qualsiasi funzionario del Governo degli Stati Uniti o di qualunque altro governo costituito, a causa del carattere ufficiale che quegli riveste, o che abbia violato una delle disposizioni di questa legge, non potrà ottenere la naturalizzazione o divenire cittadino degli Stati Uniti. Tutte le Corti giudiziarie e i tribunali e tutti i giudici e funzionari che ne fan parte, i quali hanno competenza a decidere sulle domande di naturalizzazione, o devono eseguire pratiche relative a tali domande, dovranno indagare accuratamente sui precedenti dell'istante, e, prima di emanare l'ordine definitivo e rilasciare la carta di cittadinanza, dovranno far registrare la deposizione giurata dell'interessato e, nei limiti della possibilità, anche quella dei suoi testimoni; detta deposizione dovrà contenere e affermare la verità di ogni fatto importante che sia richiesto per la concessione della naturalizzazione. Tutti i decreti definitivi e certificati di accordata naturalizzazione dovranno d'ora in poi fare speciale menzione del fatto che dette deposizioni sono state debitamente raccolte e registrate, e saranno nulli tutti i decreti e certificati privi di questa dichiarazione.

Chiunque, per proposito, procuri la naturalizzazione americana a persone che siano in contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, sarà condannato ad una multa non superiore a 5000 dollari, o al carcere per un periodo non superiore a 10 anni, o ad ambedue queste pene; e la Corte giudiziaria dovrà, per conseguenza, esaminare e dichiarare nulli tutti i decreti e i certificati che ammisero tali persone a godere dei diritti di cittadinanza americana. Le Corti, presso le quali si esaminano le predette infrazioni alla legge, saranno quindi competenti ad emanare tali sentenze di nullità dei diritti di cittadinanza.

Chiunque scientemente aiuti, consigli od incoraggi una delle anzidette persone a chiedere ed ottenere la naturalizzazione o a redigere i documenti preliminari per diventare cittadino americano, o chiunque, in un procedimento di naturalizzazione, scientemente procuri o dia falsa testimonianza, circa un fatto materiale del quale sia richiesta la prova in tale procedimento, sarà condannato ad una multa non superiore a 5000 dollari, o al carcere per un periodo non eccedente i 10 anni, o a tutte e due queste pene.

Le sopraindicate disposizioni concernenti la naturalizzazione non entreranno in vigore che dopo 90 giorni dall'approvazione di questa legge.